

## Il Presidente

RPCT della Città Metropolitana di OMISSIS

### Fascicolo n. 797/2025

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte del RPCT della Città metropolitana di OMISSIS in merito ad una situazione di inconferibilità cessata per sentenza di proscioglimento ex art. 3, co. 5, d.lgs. n. 39/2013 (rif. prot. ANAC n. 20938 del 10.02.2025)

Con riferimento alla nota in oggetto – con la quale è stato chiesto un parere a questa Autorità in merito alla cessazione di una situazione di inconferibilità ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 per un dirigente dell'ente - si rappresenta quanto segue.

*Sulla cessazione delle cause di inconferibilità (art. 3 co. 5 del d.lgs. n. 39/2013)*

Nel caso in esame un dirigente della Città Metropolitana di OMISSIS è stato condannato con sentenza di 1° grado (pena sospesa) per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Di conseguenza, l'incarico dirigenziale predetto è stato dichiarato nullo perché colpito dalla causa di inconferibilità disciplinata dall'art. 3 comma 1 lett. c) del citato decreto legislativo.

Tale questione è già stata valutata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 7 dicembre 2022 e le conclusioni sono state rappresentate al RPCT della Città Metropolitana di OMISSIS con Atto del Presidente prot. ANAC n. 107137 del 20 dicembre 2022 – rif. Fascicolo 5020/2022.

Ciò posto – secondo quanto riferito nel quesito – la Corte di Appello, con sentenza del febbraio 2025, ha riformato la sentenza di primo grado e ha assolto il dirigente in questione dal reato ascritto «*perché il fatto non sussiste*».

Tale circostanza comporta la cessazione di diritto della causa di inconferibilità che ha colpito l'incarico del predetto dirigente.

È venuto così meno il requisito individuato dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, ossia la presenza, in capo al soggetto interessato, di un provvedimento giurisdizionale, anche non definitivo, di condanna (in tal senso, si veda delibera Anac n. 360 del 1° aprile 2020).



Sul punto viene in rilievo il comma 5 dell'art. 3 che stabilisce espressamente che *"La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento"*.

Deve per completezza rammentarsi che l'Autorità con la delibera n. 690/2016 ha stabilito che la sentenza di riabilitazione, così come la sentenza anche non definitiva di proscioglimento, costituisce causa di cessazione anche dei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001.

In conclusione, nulla vieta allo stato degli atti il conferimento dell'incarico dirigenziale al soggetto in esame.

*Diritto soggettivo del dirigente a "conservare" l'incarico dirigenziale nel settore che ricopriva in precedenza*

In ordine al secondo quesito posto, pur rappresentandosi, incidentalmente ed in un'ottica di collaborazione istituzionale, che gli orientamenti giurisprudenziali maturati alla luce del quadro normativo incompleto appaiono orientati a non ritenere sussistente un diritto soggettivo di tal tipo, si rileva che la questione esula dalle competenze dell'Autorità e pertanto sul punto si rimette alle ulteriori valutazioni dell'Amministrazione richiedente.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 marzo 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente.